

Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 4/12/2014

Oggetto:

ISTITUZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAIZONE TURISTICA PRO LOCO LAGNASCO, CON SVOLGIMENTO DELLA PRIMA EDIZIONE IL GIORNO 14 DICEMBRE 2014 - RICONOSCIMENTO EX L.R. N. 31/08 E CONCESSIONE PATROCINIO

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18** e minuti **45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|------------------|--------------|-----|-----|
| TESTA ERNESTO | SINDACO | X | |
| SACCHETTO ANDREA | VICE SINDACO | X | |
| GALLESIO MARCO | ASSESSORE | X | |
| | Totale | 3 | |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza in data 01.12.2014, con prot. n. 4.292, presentata dall' Associazione Turistica Pro Loco LAGNASCO – intesa ad ottenere l'istituzione della fiera in oggetto ed, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/08 e dalla D.G.R. applicativa n. DGR n. 24 – 7250 del 17/03/2014, il riconoscimento della qualifica di "Locale" ex art. 5 dell'allegato 2 della citata D.G.R. n. 24 – 7250 del 17/03/2014 per la stessa. La manifestazione si svolgerà su suolo di proprietà del COMUNE DI LAGNASCO nel cortile dei CASTELLI DI LAGNASCO, a cadenza annuale, la seconda o la terza domenica del mese di dicembre.

La finalità specifica della manifestazione sarà la promozione e la valorizzazione dei settori: agricoli dell'ortofrutta e produzione di prodotti caseari, da forno e salumi, artigianato legato ai manufatti del legno, del ferro e della pietra, editoria specialistica e piccola oggettistica natalizia;

Rilevato che:

- la disciplina regionale in materia di manifestazioni fieristiche è costituita dalla L.R. n. 31/08 e dalla D.G.R.
 n. 24 7250 del 17/03/2014;
- l'Amm.ne Comunale resta legittimata ad attivare discrezionalmente un eventuale procedimento di riconoscimento della qualifica di "Locale ex art. 5 dell'allegato 2 della D.G.R. n. 24 7250 del 17/03/2014 anche per istanze presentate in difformità ai termini di presentazione prescritti dalle procedure previste al successivo art. 6 della stessa (*Entro il 31 maggio*);
- con riferimento ai criteri individuati per il rilascio del riconoscimento comunale, sussistono al riguardo tutti gli elementi da tenere in considerazione al tal fine, in quanto, tra l'altro:
 - 1.La manifestazione assume significativa validità per favorire lo sviluppo di settori economici di primaria importanza per l'economia locale, senza tralasciare il positivo coinvolgimento di altre categorie economiche:
 - 2.la provenienza degli espositori e dei visitatori è essenzialmente riconducibile all'ambito locale interessato dalla manifestazione:
- 3. l'eventuale presenza di commercianti su aree pubbliche non supererà in ogni caso il 25% dell'area espositiva:
- 4.il soggetto organizzatore garantisce la conformità delle attrezzature mobili che saranno installate in tale occasione alle norme nazionali e locali di igiene e sicurezza e prevenzione incendi e la prevalenza dell'attività di promozione rispetto a quella dell'eventuale vendita dei singoli prodotti esposti;
- 5.il programma della manifestazione prevede, tra l'altro, l'installazione di circa 30 box/gazebo, nonché la disponibilità di un congruo numero di addetti muniti di segni distintivi per il controllo di tutta la manifestazione.

Precisato che:

- il Comune di LAGNASCO resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi, con particolare riferimento alla corretta collocazione degli espositori nei rispettivi ambiti;
- la porzione di suolo su cui la manifestazione si svolgerà risulta disponibile per il periodo considerato;
- l'ente organizzatore si farà carico direttamente e/o indirettamente, avvalendosi in questo caso della ditta che svolge il servizio di nettezza urbana, dell'immediata pulizia del suolo e dello sgombero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza connessi alla manifestazione in oggetto;

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 31 del 28.11.08 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese" e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 24 7250 del 17/03/2014;
- II D.Lgs 114 del 31.03.1998 e la L.R. n° 28 del 12.11.1999.

Acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano dai presenti;

- 1) di approvare l'istituzione della mostra mercato denominata MERCATINO DI NATALE organizzata dall'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LAGNASCO, a cadenza annuale, la seconda o la terza domenica del mese di dicembre, secondo la disposizione logistica di massima in premessa indicata, nel cortile dei CASTELLI DI LAGNASCO, per complessivi mq. 400, con la finalità specifica della promozione e valorizzazione dei settori agricoli dell'ortofrutta e produzione di prodotti caseari, da forno e salumi, artigianato legato ai manufatti del legno, del ferro e della pietra, editoria specialistica e piccola oggettistica natalizia.
- 2) di consentire la gestione della manifestazione all'Associazione A.T. PRO LOCO LAGNASCO., che né assume l'onere sotto ogni profilo di responsabilità;
- 3) di attribuire a detta manifestazione fieristica, avente le caratteristiche di "mostra-mercato", la qualifica di "Locale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della D.G.R. n. 24 7250 del 17/03/2014, rilevando contestualmente che:
- a) La manifestazione, assume significativa validità per favorire promozione e valorizzazione dei settori agricoli dell'ortofrutta e produzione di prodotti caseari, da forno e salumi, artigianato legato ai manufatti del legno, del ferro e della pietra e piccola oggettistica natalizia. Elementi di eccellenza dell'economia locale anche in relazione ai positivi riflessi economici occupazionali e culturali;
- b) la provenienza degli espositori e dei visitatori è essenzialmente riconducibile all'ambito territoriale interessato dalla manifestazione;
- c) atteso che ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera I) del D.L.gs 114/98, è esclusa dalla normativa stessa l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie o delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori.. (Omissis); potrà essere svolta attività di vendita al dettaglio con valenza non prevalente rispetto alle precipue finalità di promozione e nel rispetto delle vigenti norme generali e settoriali nella fattispecie operanti da parte di operatori nei campi della gastronomia con commercio di prodotti tipici locali quali: salumi, formaggi, derivati da ovoprodotto, pasticceria, commercio di altri prodotti dell'agricoltura e l'artigianato locale, editoria specialistica e oggettistica relativa alle festività natalizie;
- d) Alla fiera potranno partecipare anche i commercianti su aree private, i produttori e gli imprenditori agricoli, i produttori di beni e/o servizi, gli artigiani ed in quota residuale i commercianti su aree pubbliche;
- e) l'eventuale presenza di commercianti su aree pubbliche non supererà in ogni caso il 25% dell'area espositiva e le merceologie poste in vendita saranno limitate a quelle oggetto della manifestazione, così come dettagliatamente elencate nel regolamento della stessa;
- f) il programma della manifestazione prevede, tra l'altro, la messa in disponibilità di circa 30 box/gazebo, nonché la disponibilità di un congruo numero di addetti muniti di segni distintivi per il controllo di tutta la manifestazione;
- 4) di approvare il regolamento comunale del MERCATINO DI NATALE, nel testo allegato alla presente, definito "Allegato A", di cui è parte integrante e sostanziale;
- 6) di patrocinare per i motivi esposti in premessa l'iniziativa autorizzando l'organizzatore ad inserire lo stemma del Comune sul materiale promozionale della manifestazione di cui è caso;
- 7) di mettere a disposizione gratuitamente, relativamente alla durata della manifestazione, l'occupazione del suolo pubblico nelle aree occupate dalla manifestazione per i giorni del MERCATINO DI NATALE e per ulteriori tre giorni antecedenti ed un giorno successivo onde consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nell'estensione dettagliata che sarà indicata dal soggetto organizzatore in tempo utile;
- 8) di precisare che il Comune di LAGNASCO resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra gli organizzatori della manifestazione e terzi e non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e allo svolgimento della manifestazione medesima, in particolare per quanto concerne la corretta collocazione dei posteggi e degli operatori interessati;
- 9) di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà provvedere a trasmettere all'ufficio Polizia Locale l'elenco nominativo dei partecipanti ammessi con i relativi dati anagrafici;
- 10) sarà compito dell'organizzatore curare ed organizzare l'insediamento degli espositori (Assegnazione posteggi e stalli);

- 11) di demandare all'Ufficio Polizia Locale l'eventuale predisposizione degli atti e l'adozione dei provvedimenti e degli adempimenti relativi alla organizzazione della viabilità, compatibilmente con gli oggettivi limiti operativi legati alla disponibilità di personale. L'apposizione della segnaletica stradale sarà curata dall'ufficio tecnico comunale;
- 12) di precisare che la presente deliberazione non esonera comunque il soggetto organizzatore da eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle competenze di altri uffici comunali e/o extracomunali, stabilendosi che il Comune non assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura in merito;

Successivamente, con separata e successiva votazione, unanime e favorevole;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine della tempestiva attuazione degli adempimenti conseguenti.



MERCATINO DI NATALE AL CASTELLO REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 1 - Disposizioni generali

L'A.T. Pro Loco Lagnasco, promuove ed organizza nel cortile del Castello di Lagnasco, per la terza domenica del mese di dicembre di ogni anno (salvo spostamenti dovuti a cause di forza maggiore), il "Mercatino di Natale", allo scopo di promuovere il Castello stesso ed i prodotti dell'agricoltura, enogastrononomia e artigianato locale

La disciplina e le modalità di svolgimento, la data, gli orari di apertura e chiusura della manifestazione, sono stabiliti di volta in volta dalla Società organizzatrice, in accordo con il Comune di Lagnasco, la quale si riserva il diritto di decidere variazioni in ogni momento senza che ciò possa dare luogo a pretesa alcuna.

Lo svolgimento dalla manifestazione è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi.

Ogni singolo espositore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti fiscali richiesti per la partecipazione alla manifestazione esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità in materia fiscale.

ARTICOLO 2 - Richiesta ed assegnazione di aree espositive - accettazione della domanda di partecipazione

L'ammissione al "Mercatino di Natale" in qualità di partecipante (espositore) è riservata, salvo deliberazioni particolari della Società organizzatrice, ai produttori ed operatori del settore inerenti al tema della manifestazione.

La società organizzatrice si riserva comunque il diritto di ammettere, a scopo promozionale, qualsiasi organizzazione ed ente pubblico o privato, anche non strettamente inerente la manifestazione, ma di cui ritenga importante la presenza:

Il giudizio circa l'ammissibilità dei richiedenti sarà formulato inappellabilmente dalla Società organizzatrice. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta ed è valida solamente se compilata in ogni parte sui moduli ufficiali messi a disposizione dalla Società organizzatrice e presentata entro i termini stabiliti. Essa deve essere formulata in modo totalmente conforme all'invito rivolto dall'organizzazione e non potrà contenere né riserve, né condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva.

Verranno esaminate soltanto le domande integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da operatori che abbiano effettuato i pagamenti previsti e dovuti.

L'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata dall'organizzazione, in sede di accoglimento della domanda medesima, secondo le esigenze organizzative ed è impegnativa per il partecipante.

Tutte le decisioni saranno insindacabili senza necessità di motivazione specifica.

E' fatto divieto ai partecipati di cedere ad altri, a qualsiasi titolo, tutto o in parte, lo spazio espositivo assegnato, salvo deliberazioni particolari della Società organizzatrice.

ARTICOLO 3 - Ammissione delle ditte e dei prodotti alla manifestazione

Possono partecipare, esporre e vendere ditte appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- Prodotti ortofrutticoli in genere (frutta fresca e/o conservata, marmellate succhi di frutta e ogni altro tipo di prodotto derivante dalla frutta)
- Prodotti enogastronomici
- Prodotti dell'artigianato
- Qualunque prodotto avente come tema il Natale
- Editoria specialistica

L'organizzazione si riserva la facoltà di non autorizzare l'esposizione e la vendita di prodotti non attinenti al tema della manifestazione.

ARTICOLO 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo dell'area assegnata

Il corrispettivo dello spazio espositivo assegnato viene fissato dalla Società organizzatrice in occasione di ogni edizione della manifestazione e può essere dalla stessa modificato, ove concorrano cause di necessità e con motivata decisione.

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione deve essere versato l'importo totale del corrispettivo dello spazio assegnato.

Ogni onere fiscale è a carico del partecipante, anche nel caso in cui l'ammissione venga revocata.

L'inosservanza delle modalità di pagamento rende inefficace l'assegnazione, in tal caso la Società organizzatrice potrà disporre liberamente dello spazio assegnato in favore di altri richiedenti, fermi i diritti maturati verso l'assegnatario inadempiente.

ARTICOLO 5 - Rinuncia alla partecipazione - Revoca o annullamento per cause di forza maggiore.

Non è ammessa la rinuncia dalla domanda di partecipazione ed in qualunque caso la Società organizzatrice avrà il diritto di pretendere l'integrale adempimento di ogni obbligazione e di incamerare il versamento del partecipante.

L'ammissione potrà venire revocata in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio della Società organizzatrice, risulti la mancanza del richiedente dei requisiti indispensabili per la sua ammissione ed in caso di violazione degli obblighi dell'espositore.

Nel caso in cui la manifestazione, per ragioni di forza maggiore, non potesse essere effettuata, le domande di partecipazione saranno senz'altro annullate di pieno diritto e si procederà alla restituzione del corrispettivo versato senza aggiunta di oneri o interessi.

ARTICOLO 6 - Installazioni - Norme di sicurezza

A tutti i partecipanti la società organizzatrice metterà a disposizione un "gazebo" della misura di mt. 3 X 3che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato. Non sarà in alcun modo possibile utilizzare altre strutture.

Tavoli, sedie e ogni altro tipo di arredamento o impianto saranno invece a carico del partecipante e in nessun caso potranno essere richiesti o pretesi dal partecipante all'organizzazione.

I partecipanti prenderanno possesso degli spazi espositivi assegnati nello stato in cui saranno loro consegnati e saranno tenuti a restituirli, a chiusura della manifestazione, nello stesso stato.

L'espositore risponde per ogni deterioramento alle strutture di proprietà della Società organizzatrice, che dovesse verificarsi dalla consegna alla restituzione. Gli eventuali danni saranno fatturati al partecipante dalla Società organizzatrice.

Nell'eventuale installazione di tutti gli impianti all'interno degli spazi espositivi, in particolare di quelli elettrici, è fatto obbligo di attenersi alle norme CEI ed alle altre norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni con specifico obbligo di portare il terzo filo di terra a tutta la terminazione dell'impianto e collegare la terra a tutte le parti metalliche di detto impianto, nonché installare un interruttore differenziale (salvavita)

I partecipanti esonerano espressamente la Società organizzatrice da ogni responsabilità nei confronti di terzi e saranno comunque responsabili per i danni eventualmente derivanti a se medesimi, alla Società organizzatrice ed a terzi dall'inosservanza propria o di propri incaricati delle prescrizioni di sicurezza dall'uso incauto o improprio di macchine, materiali ed attrezzature.

ARTICOLO 7 - Responsabilità per danni

L'espositore sarà responsabile nei confronti della Società organizzatrice di tutti i danni alle cose esposte, alle attrezzature ed alle persone imputabili al medesimo direttamente o indirettamente. Sarà responsabile inoltre per quanto la Società organizzatrice per fatto o colpa dell'espositore, dovesse versare per risarcimento a qualsiasi terzo in genere senza esclusioni o limitazioni di sorta.

La Società organizzatrice predispone un servizio di sorveglianza per tutto il periodo di allestimento e di svolgimento della manifestazione.

La Società organizzatrice non assume alcuna responsabilità in ordine a incendi, furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno degli espositori.

Nelle ore di apertura degli spazi espositivi gli espositori sono tenuti alla sorveglianza del proprio posteggio direttamente o con personale di fiducia.

ARTICOLO 8 - Consegna degli spazi espositivi

La data della consegna degli spazi e le modalità per prenderne possesso verranno comunicate dalla Società organizzatrice ad ogni singolo espositore.

ARTICOLO 9 - Restituzione degli spazi espositivi

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali esposti ed allo smontaggio delle attrezzature eventualmente installate da essi.

Le modalità di smontaggio e sgombro dei posteggi, gli orari di lavoro e la data entro la quale lo spazio deve essere riconsegnato, saranno comunicati dalla Società organizzatrice, la quale non assume alcuna responsabilità per i macchinari e le attrezzature lasciate incustodite dagli espositori al termine della manifestazione.

Qualora lo sgombro degli spazi espositivi non avvenga entro l'ora fissata, la Società organizzatrice sarà autorizzata a provvedere alla rimozione dei macchinari, senza assumere alcuna responsabilità. All'espositore inadempiente saranno fatturate le spese sostenute in merito dalla Società organizzatrice.

ARTICOLO 10 - Assicurazione

Ogni espositore è tenuto a stipulare adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi, compreso l'incendio, con primaria compagnia di assicurazione a cura e spese dello stesso. Tali coperture dovranno operare per tutto il periodo della manifestazione e dovranno contenere la rinuncia dell'assicurazione ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso eventuali terzi responsabili.

ARTICOLO 11 - Accesso all'area espositiva

L'accesso alla manifestazione è gratuito. All'interno delle aree espositive è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte di qualsiasi genere, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione.

ARTICOLO 12 - Divieti

Sono rigorosamente vietati:

- L'esposizione e la vendita di macchinari o prodotti non dichiarati nell'apposito modulo di iscrizione
- La pubblicità ambulante all'interno ed all'esterno dell'area espositiva
- L'impiego, per qualsiasi scopo di apparecchiature per la ricezione e diffusione di suoni di qualsiasi natura
- L'abbandono dei posteggi prima dell'ora di chiusura fissata e segnalata dalla Società organizzatrice
- L'occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente nei limiti del posteggio
- Il richiamo di visitatori al proprio posteggio con qualsiasi mezzo

E' consentita la pubblicità nei limiti di cui sopra, all'interno degli spazi espositivi esclusivamente per la produzione presentata dal partecipante. Non potrà esservi invece alcuna pubblicità o presentazione di produzioni di aziende non partecipanti. E' altresì fatto divieto di segnalare o pubblicizzare comunque il nome di aziende che, con i loro prodotti o la loro attività abbiano contribuito alla realizzazione dei prodotti esposti.

ARTICOLO 14 - Disposizioni di carattere generale - Controversie

Qualsiasi reclamo concernente l'organizzazione della rassegna ed il suo svolgimento sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto. Le decisioni che saranno assunte dalla Società organizzatrice sono definitive ed insindacabili senza necessità di specifica motivazione.

Qualunque infrazione a una clausola qualsiasi del presente regolamento può provocare l'esclusione con effetto immediato del partecipante contravventore senza che ciò possa dare diritto a rimborso o indennizzo di sorta da parte della Società organizzatrice, fermi i diritti di questo già maturati.

E' escluso ogni diritto a risarcimento o riduzione del corrispettivo dei posteggi qualora per cause non previste potesse risultare diminuita l'idoneità delle installazioni apprestate.

Sorgendo controversie tra la Società organizzatrice ed i singoli partecipanti, la Società organizzatrice avrà il diritto di procedere all'esecuzione provvisoria dei suoi provvedimenti.